

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari» (1686)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

D'ANGELO, MIRABELLI, GRASSO, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale "Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul principio costituzionale del giusto processo, nonché sugli errori giudiziari"»;

b) *sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli altri enti territorialmente competenti, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici, al fine di informare in modo adeguato gli studenti ed accrescere la loro conoscenza circa:

a) i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione in materia di ragionevole durata del processo;

b) i principi generali che governano il rito processuale penale costituito da: semplificazione e celerità nello svolgimento del processo; metodo orale; parità di accusa e difesa in ogni stato e grado del procedimento; garanzie per la libertà del difensore; garanzie e diritti per l'imputato;

c) i rimedi già previsti a legislazione vigente nei casi in cui non venga rispettato il principio costituzionale del giusto processo, ovvero:

1) l'istituto dell'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 643 e seguenti del codice di procedura penale, che, in applicazione dell'articolo 24 della Costituzione, è preordinato a lenire le conseguenze dell'errore giudiziario, attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura risarcitoria;

2) la riparazione per ingiusta detenzione subita in custodia cautelare, di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, quale rimedio compensativo degli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce;

d) i principi costituzionali che regolano il trattamento delle persone in stato di custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo e delle persone in stato di reclusione a seguito di sentenza penale di condanna.

3-bis. Nell'ambito della Giornata di cui al comma 1 possono svolgersi presso i Tribunali incontri, dibattiti e convegni, con la partecipazione di magistrati e avvocati con all'oggetto i temi indicati al comma 3.

3-ter. Il Ministro della Giustizia, entro il 17 giugno di ogni anno, riferisce alle Camere relativamente alla relazione di cui all'articolo 15, della legge 16 aprile 2015, n. 47.

3-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul principio costituzionale del giusto processo, nonché sugli errori giudiziari.»
